



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968/21119
email: cztd04000t@istruzione.it pec: cztd04000t@pec.istruzione.it
C.M.: CZTD04000TC.F.: 82006450793Sito Web: www.itedefazio.edu.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Delibera Consiglio di Istituto n. 3 del 25/11/2015

1

Art. 1.

- a. Il mancato rispetto delle regole di comportamento, comporta un provvedimento disciplinare.
- b. Le sanzioni hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono sottostare alle norme di riservatezza e di tutela della dignità della persona.
- c. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- d. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- e. Le infrazioni connesse al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto, ma solo sulla determinazione del voto di condotta assegnato del Consiglio di Classe in sede di scrutinio.
- f. Allo studente, nel caso di sospensione dalle lezioni, è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica o socialmente utili (sanzioni alternative).

Art.2.

Gli ambiti all'interno dei quali si possono configurare le infrazioni disciplinari sono:

- a. irregolarità relative all'obbligo di frequenza e comportamento scorretto nell'adempimento dei doveri scolastici;
- b. mancanza di rispetto nei confronti delle persone
- c. inosservanza delle norme organizzative e di sicurezza e di tutela della salute previste da norme generali, dal regolamento d'Istituto e/o dalle altre indicazioni comunque fornite;
- d. deterioramento o danneggiamento o sottrazione di strutture, macchinari, sussidi didattici e, in generale, di beni comuni o altrui, nonché dell'ambiente scolastico.

Art 3.

Il mancato rispetto dei doveri da parte degli studenti indicati all'art. 3 del D.P.R. 249/98 è correlato alle seguenti sanzioni:

a. sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 comma 1 D.P.R 249/98- come modificato dal D.P.R. 235/07), che sono adottate dal Docente/Coordinatore di Classe/Dirigente Scolastico nelle forme più lievi (punti 1, 2 e 3):

1. richiamo verbale
2. richiamo scritto sul registro di classe reso visibile alla famiglia (docente/Dirigente)
3. convocazione della famiglia
4. sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza, fino a un massimo di 3 giorni, e svolgimento di un'attività utili alla comunità scolastica, decise in seno al Consiglio di Classe

b. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica:

1. per un periodo non superiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio di classe e comminate ai sensi dell'Art 4 comma 8, D.P.R 249/98 (come modificato dal D.P.R. 235/07). In caso di provvedimenti disciplinari di competenza del consiglio di classe, l'organo collegiale opera nella composizione completa.
2. per un periodo superiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio d'Istituto e comminate ai sensi dell'Art 4 comma 9 D.P.R 249/98 (come modificato dal D.P.R. 235/07).

c. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico, sono adottate dal Consiglio d'Istituto e comminate ai sensi art. 4 comma 9 bis D.P.R 249/98 (come modificato dal D.P.R. 235/07).

d. Le sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto e comminate ai sensi dell'art. 4 comma 9 bis e 9 ter D.P.R 249/98 (come modificato dal D.P.R. 235/07).

Art. 4.

1. Il consiglio di classe si riunisce in forma plenaria (con la componente studenti e genitori). Qualora l'alunno o gli alunni per cui è stato convocato il consiglio di classe straordinario abbia/no il/i proprio/i genitore/i quale/i rappresentante/i di classe, quest'ultimo/i verrà/nno sostituito/i per surroga temporanea dal/i genitore/i supplente/i. Si ricorrerà ai membri supplenti anche in caso di rapporti di parentela o affinità dei docenti e dei genitori con l'alunno in questione.

Analogamente se sia l'alunno o gli alunni stessi, rappresentanti di classe.

Se gli alunni sono minorenni, non hanno diritto al voto ma possono prendere parte alla discussione preliminare.

Il voto è segreto e non è ammessa astensione.

Art. 5.

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all' Organo di garanzia interno alla scuola, di cui al successivo Art.5.
2. Per conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R 249/98, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235/2007, decide l'Organo di garanzia di cui al successivo art. 5.

3. Per i reclami prodotti per i motivi di cui al precedente comma b. si può presentare ricorso al direttore dell'ufficio scolastico regionale che decide in via definitiva, sentito il parere dell'organo di garanzia regionale.

Art. 6.

Organo di garanzia

- a) È istituito, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), un **ORGANO DI GARANZIA**, al quale gli studenti e/o le loro famiglie possono presentare ricorso nel caso di sanzioni disciplinari. L'Organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai Regolamenti di istituto.
- b) L'Organo di garanzia è costituito da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. Il Consiglio d'Istituto nomina altresì un membro supplente per ciascuna delle componenti.
- c) L'Organo di garanzia dura in carica tre anni.
- d) L'Organo di garanzia è validamente costituito anche se non tutte le componenti hanno espresso i/il loro rappresentante/i, purché siano stati indicati almeno un docente ed almeno un alunno o un genitore.
- e) I componenti dell'Organo di Garanzia, ciascuno col proprio profilo, decadono dalla carica, in seguito a trasferimenti o conclusione del percorso di studi/carriera. Le surroghe avvengono secondo l'elenco dei supplenti. Lo studente interessato alla sanzione disciplinare per cui è interpellato l'Organo di Garanzia, decade immediatamente dalla carica, indipendentemente dal fatto che si faccia ricorso allo stesso Organo.
- f) In caso di conflitto di interesse (ad es. vincoli di parentela o di affinità/appartenenza alla classe da parte di docenti, alunni e genitori, ecc...), le componenti saranno sostituite dai membri supplenti, per caso di specie, fatta eccezione per lo studente sanzionato, per come stabilito alla lettera e). Il Dirigente, in caso di assenza dei membri nella prima riunione, procede ad una nuova convocazione.
- g) L'Organo di Garanzia svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
- h) L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. Se l'Organo di Garanzia non si esprime entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, il provvedimento si intende confermato. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.
- i) L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. Ciascuno dei

componenti dell'OdG è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'OdG. Le deliberazioni dell'OdG devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti.

l) Il **ricorso** avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di **15 giorni** dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno accolti, in nessun caso. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

Art. 7

1. Chi provoca perdite o danneggiamenti è tenuto al risarcimento, salvo maggiori sanzioni penali.
2. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento spetterà a tutti coloro che hanno utilizzato la struttura e i materiali danneggiati.

TABELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI

Si forniscono alcuni riferimenti delle infrazioni più diffuse, o comunque da rilevare e sanzionare.

TABELLA A – infrazioni disciplinari non gravi (sanzione: nota sul registro elettronico visibile alle famiglie)

IRREGOLARITÀ NELL'OBBLIGO DI FREQUENZA E NEL COMPORAMENTO	Assenza non giustificata al rientro a scuola	NOTA REGISTRO	Docente
	Uscite anticipate e/o ingressi posticipati ripetuti e non supportati da valide motivazioni.	NOTA REGISTRO	Docente
	Fumare nell'area di pertinenza dell'Istituto	NOTA REGISTRO Contestazione per ammenda prevista dalla Legge	Docente Addetto preposto
	Uso in classe di materiale non pertinente alla lezione che si sta svolgendo	NOTA REGISTRO	Docente
	Uso del cellulare personale e/o PC per motivi personali	NOTA REGISTRO	Docente
	Utilizzo scorretto di strutture e macchinari	NOTA REGISTRO	Docente
	Copiare o scaricare file protetti	NOTA REGISTRO	Docente
MANCANZA DI RISPETTO DEGLI ALTRI	Comportamento sleale nei confronti dei docenti	NOTA REGISTRO	Docente
	Interruzione continua delle lezioni	NOTA REGISTRO	Docente
	Insulti e termini volgari	NOTA REGISTRO	Docente
	Abbigliamento e/o linguaggio non adeguati	NOTA REGISTRO	Docente
	Prese in giro episodiche, uso di atti o parole non corretti che tendano a creare situazioni di emarginazione	NOTA REGISTRO	Docente
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	Violazione involontaria dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati	NOTA REGISTRO	Docente
DANNEGGIAMENTO DELLE STRUTTURE O DELL'AMBIENTE SCOLASTICO	Non rispetto del materiale altrui	NOTA REGISTRO	Docente
	Deteriorare o rimuovere le indicazioni di sicurezza	NOTA REGISTRO	Docente

La reiterazione delle esemplificazioni sopra riportate o di altri comportamenti già sanzionati, comporterà ovviamente la sospensione. In particolare, per le macro aree, raggiunte cinque note disciplinari comminate da almeno due docenti, scatta la sospensione, secondo quanto stabilito nella Tabella B.

In deroga a tale tipologia di progressione delle reiterate azioni scorrette, per irrogare la sanzione disciplinare di particolare gravità contro comportamenti lesivi di cose e persone (anche episodica ma di rilevante peso per la comunità scolastica), potrà essere adottata direttamente la Tabella B.

TABELLA B – Infrazioni disciplinari gravi (sanzione: SOSPENSIONE)

IRREGOLARITÀ NELL'OBBLIGO DI FREQUENZA E NEL COMPORAMENTO	Falsificazione della firma dei genitori o manomissione della giustificazione	Sospensione 1 giorno con obbligo di frequenza	Consiglio di Classe
	Allontanamento arbitrario dall'Istituto	Sospensione Da 1 a 3 giorni Con o senza obbligo di frequenza	Consiglio di Classe
	Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe	Sospensione da 5 a 15 giorni con o senza frequenza	Consiglio di classe
MANCANZA DI RISPETTO DEGLI ALTRI	Comportamento scorretto, non responsabile e sleale nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni	Sospensione Da 1 a 5 giorni Con o senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe
	Utilizzo del cellulare per scopi diversi dalla comunicazione che ledono la dignità altrui	Sospensione Da 1 a 3 giorni Con o senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe
	Compimento di fatti che costituiscono reato	Sospensione Da 3 a 15 giorni Con o senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe
	Ricorso alla violenza all'interno di una discussione	Sospensione Da 1 a 15 giorni Con o senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe
	Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui	Sospensione Da 1 a 5 giorni Con o senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe

	Furto	Sospensione Da 3 a 15 giorni Con o senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe
	Propaganda e divulgazione di idee e simboli volti alla discriminazione	Sospensione Da 1 a 15 giorni Con o senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	Violazione intenzionale delle norme di sicurezza negli spazi attrezzati (laboratori, spazi comuni)	Sospensione Da 1 a 10 giorni Con o senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe
DANNEGGIAMENTO DELLE STRUTTURE O DELL'AMBIENTE SCOLASTICO	Danneggiamento o sottrazione di strutture e/o attrezzature	Sospensione Da 1 a 15 giorni Con o senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe

La reiterazione delle esemplificazioni sopra riportate o di altri comportamenti già sanzionati dal Consiglio di classe con la sospensione, comporterà ovviamente il ricorso al **Consiglio di Istituto** che deciderà per le sanzioni della fattispecie di cui alla Tabella B per comminare sanzioni che comporteranno l'allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni, come previsto dal D.P.R. n. 249/98, art. 4 cc 9 e segg.

In particolare

“Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. [...]

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.”

“Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.”